

Chiarezza sul caso della minore nata da genitori anziani e data in adozione

L'[Avv. Marta Rovacchi](#) commenta la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato l'adottabilità della minore nata da genitori in età avanzata.

Ha fatto scalpore la sentenza del 18 febbraio 2018 con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha in sostanza confermato l'adottabilità della minore nata da due genitori "anagraficamente datati e non più giovani".

E' noto che la vicenda ha preso le mosse da un episodio che, nel 2010, aveva visto i genitori coinvolti in un procedimento penale per avere abbandonato la bimba piccola in macchina per un breve lasso temporale.

Nonostante il papà e la mamma siano stati totalmente assolti da tale accusa penale, il procedimento civile in ordine alla idoneità genitoriale è proseguito fino ad arrivare alla sentenza di adottabilità della piccola bimba.

Senza entrare nel merito della vicenda e volendosi esimersi in questa sede da qualsivoglia commento, è importante precisare per completezza informativa che l'età avanzata dei genitori (57 lei e 69 lui) non è stato l'elemento fondante la decisione dei Giudici.

Dalla istruttoria della causa, infatti, gli elementi acquisiti valutati dai Giudici ai fini della dichiarazione di adottabilità della bambina sono stati i seguenti: dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e dalla consulenza d'ufficio effettuata in corso di causa è emersa una valutazione negativa sulle capacità genitoriali dei genitori non dovuta a patologie psichiatriche o a disagio economico ma ad inconsapevolezza del padre riguardo le esigenze di una bimba di tenera età anche perché totalmente dipendente ed acritico rispetto alle aspettative genitoriali della moglie; per quanto riguarda la madre, è emerso un ferreo controllo delle emozioni e la negazione di qualsiasi problema e la mancanza di consapevolezza in ordine alle difficoltà sull'accudimento concreto della minore in quanto chiusa in un processo narcisistico.

In sostanza, le indagini effettuate sui genitori hanno fatto emergere una mancata "mentalizzazione" della bambina e dei suoi bisogni.

Non va trascurato, ai fini della valutazione di tutti gli elementi di cui i Giudici hanno tenuto conto, che le parti erano già state ritenute inidonee alla adozione internazionale e che l'episodio dell'abbandono da cui è scaturita la vicenda è stato considerato non tanto per la sua rilevanza penale, del tutto esclusa, ma come spia di una complessiva mancata consapevolezza delle esigenze della minore.

Ciò per chiarire, ai fini di completezza di cronaca, che l'età avanzata dei genitori non ha costituito un pregiudizio ai fini della decisione ma è stata valutata come circostanza oggettiva da tenere in considerazione unitamente agli altri elementi.